

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 323**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, LAMPIS

il 2 maggio 2022

Disposizioni varie in materia di parchi naturali regionali

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Con il disegno di legge in esame si intendono proporre alcune disposizioni che riguardano i parchi naturali regionali istituiti della Sardegna, finalizzate a risolvere una serie di problematiche che allo stato attuale non consentono una gestione ottimale di ciascuna area protetta.

In particolare, si intende apportare alcune modifiche normative alle rispettive leggi istitutive sia per rivedere in alcuni casi la perimetrazione del Parco, sia per armonizzare le procedure di approvazione dei rispettivi piani dei parchi con le disposizioni più recenti della normativa in materia di VAS.

Il disegno di legge proposto si compone di due titoli e sette articoli:

Titolo I. Con gli articoli 1, 2 e 3 si apportano modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20, riguardanti la perimetrazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu e la sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 20 del 2014, contenente la perimetrazione del Parco stesso. Una prima modifica riguarda il territorio del Comune di Capoterra, volta a correggere un errore nella cartografia della legge istitutiva, che con la rettifica oggetto del disegno di legge in argomento riporta a 261,50 gli ettari conferiti dal Comune al Parco, contro i 340 ettari originariamente previsti nella legge regionale n. 20 del 2014. Una seconda modifica riguarda il perimetro del territorio del parco ricadente in Comune di Pula che, sulla base della delibera del Consiglio comunale n. 20 del 11 giugno 2020, ha chiesto di ridurre la superficie complessiva del territorio conferito dagli attuali 5.654 ettari a 4.013 ettari.

L'articolo 4 prevede la sostituzione degli allegati A e B della legge regionale n. 5/1999, relativi alla perimetrazione del Parco Naturale regionale Molentargius-Saline, necessaria per correggere una discrepanza nel perimetro presente nella legge istitutiva, che crea difficoltà interpretative

nell'applicazione delle norme vincolistiche afferenti al Parco e nella progettazione e pianificazione nel territorio del Parco, che richiedono un intervento immediato, non più rimandabile all'approvazione del piano del Parco che necessita di tempi lunghi e non compatibili con le esigenze attuali dell'Ente di gestione.

Titolo II. Gli articoli 5 e 6 riguardano le procedure di predisposizione e approvazione del piano del Parco, limitatamente ai due parchi Molentargius-Saline e Porto Conte, in particolare per adeguare l'iter del piano stesso alle sopravvenute norme sulla procedura di valutazione ambientale strategica. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), infatti, i Piani dei parchi naturali in questione devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto "elaborati per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto", nonché in quanto Piani "per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (e successive modifiche ed integrazioni)". Le procedure per l'approvazione dei Piani del Parco regionale del Molentargius e del Parco naturale regionale di Porto Conte previste, rispettivamente, dall'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1999 e dall'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1999, invece, non contemplano le fasi procedurali riferibili alla procedura di VAS, con particolare riferimento alla fase di consultazione pubblica, all'esame delle osservazioni pervenute durante tale fase, nonché all'emissione del parere motivato di VAS preliminarmente all'approvazione del piano. Pertanto, si rende necessario modificare gli articoli 16 e 14 con un rimando alla normativa vigente in materia di VAS, allineando le leggi regionali n. 5 e n. 4 del 1999 alle procedure previste dalle più recenti leggi regionali con cui sono stati istituiti i Parchi regionali naturali del Gutturu Mannu e del Tepilora.

### **Relazione sull'attuazione digitale**

Il disegno di legge in oggetto incide su alcune leggi istitutive di Parchi naturali regionali:

- legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20, istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu;
- legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5, istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline";
- legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4, Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte".

Per quanto di interesse ai fini della presente relazione, si rileva che il disegno di legge in oggetto incide sul procedimento relativo alla predisposizione e approvazione del piano del Parco, limitatamente ai due parchi "Molentargius-Saline" e "Porto Conte", in particolare per adeguare l'iter del piano stesso alle sopravvenute norme sulla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

L'attuazione digitale del nuovo procedimento verrà effettuata con le medesime modalità fino ad ora utilizzate.

### **Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari**

Il disegno di legge in oggetto non presenta nuovi oneri per la finanza regionale in quanto introduce delle modifiche alle disposizioni di legge articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2014, articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1999, articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1999, che incidono meramente sul procedimento di approvazione ed efficacia giuridica del piano del parco, con particolare riferimento alla procedura di VAS.

Il disegno di legge prevede altresì le modifiche alle perimetrazioni di due parchi regionali che non comportano oneri finanziari.

### **Relazione sugli oneri amministrativi**

Per quanto di interesse ai fini della presente relazione, si rileva che il disegno di legge in oggetto incide meramente sul procedimento relativo alla predisposizione e approvazione del piano del Parco, limitatamente ai due parchi "Molentargius-Saline" e "Porto Conte", in particolare al fine di adeguare l'iter del piano stesso alle sopravvenute norme sulla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), analogamente a quanto già in atto per i parchi di più recente istituzione.

Non sono previsti oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Titolo I

Modifica alla perimetrazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu e del Parco regionale di Molentargius - Saline

#### Art. 1

Delimitazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2014

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu) è sostituito dal seguente:

"1. Il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu di seguito denominato parco, si estende nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada secondo la delimitazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato A della presente legge e interessa una superficie complessiva pari a 18.030,50 ha di territorio, di cui rispettivamente: Pula 4.013 ha; Villa San Pietro 1.625 ha; Siliqua 2.243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3.060 ha; Assemini 4.074 ha; Santadi 1.585 ha; Capoterra 261,50 ha; Sarroch 1.079 ha; Teulada 65 ha."

#### Art. 2

Assemblea del parco. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2014

1. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2014, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d bis) le modifiche alle estensioni dei territori comunali ricadenti nell'area parco determinano modifiche alle quote percentuali di partecipazione dei singoli comuni all'assemblea, nel rispetto della lettera d);

d ter) le modifiche alle quote percentuali di cui alla lettera d bis) sono recepite nello statuto del parco."

## Art. 3

Cartografia. Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 20 del 2014

1. L'allegato A della legge regionale n. 20 del 2014, contenente la cartografia relativa alla perimetrazione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

## Art. 4

Delimitazione del Parco regionale Molentargius-Saline. Sostituzione degli allegati A e B della legge regionale n. 5 del 1999

1. L'allegato A della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 (Istituzione del Parco regionale "Molentargius-Saline") è sostituito dall'allegato A1 alla presente legge.

2. L'allegato B della legge regionale n. 5 del 1999 è sostituito dall'allegato B alla presente legge.

## Titolo II

Modifica alla procedura di approvazione del Piano del Parco regionale di Molentargius-Saline e Parco naturale regionale di Porto Conte

## Art. 5

Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica. Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1999

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica)

1. Il piano è predisposto dal Consorzio ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni vigenti, è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna

(BURAS).

2. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.

3. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1 e 2.

4. Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

5. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso."

#### Art. 6

Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 1999

1. L'articolo 14 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte") è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Piano del parco: procedure di approvazione ed efficacia giuridica)

1. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi. Il piano è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni vigenti ed è reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Il piano è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a cinque anni.

3. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste ai commi 1 e 2.

4. Il piano è coerente al Piano paesaggistico regionale (PPR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

5. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere attività disciplinate dal piano stesso."

Art. 7

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

